

REVISIONE - RICORSO STRAORDINARIO

Ricorso straordinario per «errore di fatto»: storia di un ricorso estremamente “ordinario”

Guido Sola

La decisione

Revisione - Errore di fatto - Ricorso straordinario per errore di fatto (C.p.p., artt. 615, co. 2, 625 *bis*, 629 e ss., 634).

E' inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso la sentenza con cui la Corte di cassazione rigetta l'impugnazione presentata ai sensi dell'art. 634 co. 2 c.p.p. La natura di mezzo straordinario di impugnazione del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p. e la conseguente tassatività propria della citata norma non consentono di proporre ricorso se non avverso sentenze di condanna, intese esse alla stregua delle statuizioni che perfezionano il giudicato. A conferma di ciò si pongono ragioni di carattere letterale (l'art. 625 bis c.p.p. ammette la proponibilità del ricorso straordinario unicamente «a favore del condannato») e sistematico (il perimetro soggettivo della prefata norma risulta sagomato su procuratore generale, da un lato e «condannato», dall'altro lato). L'«errore di fatto» che viene qui in emergenza è unicamente quello «decisivo» che si sostanzia nell'errore percettivo, frutto di svista o equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso.

Cassazione penale, Sez. I, 8 marzo 2011 (c.c. 10 gennaio 2011) - SIOTTO Presidente - MAZZEI Relatore - SALVI P.M. (parz. diff.) - Fabbrocino, ricorrente.

Il commento

1. Chiamati a deliberare l'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione rigettava l'impugnazione presentata a norma dell'art. 634 co. 2 c.p.p., i giudici di legittimità ne hanno dichiarato l'irritualità, evidenziando, da un lato, come oggetto dello stesso fosse una decisione in materia di revisione e non una sentenza di condanna, dall'altro lato, come a venire in emergenza non fosse qui un errore di fatto avente il necessario carattere della decisività.

2. Quanto alla questione dapprima prospettata, preme osservare come il principio di diritto alla stregua del quale il ricorso straordinario per errore di fatto *ex art. 625 bis c.p.p.* è inammissibile laddove presentato avverso la decisione con cui la Corte di cassazione si pronuncia in tema di revisione della

sentenza di condanna rappresenti arresto giurisprudenziale cristallizzato ⁽¹⁾, caratterizzandosi per l'essere diretto corollario dell'intrinseca inoppugnabilità che, seppur nel silenzio della legge ⁽²⁾, contraddistingue le decisioni rese dalla Suprema Corte.

Vero e proprio postulato del sistema processuale funzionalmente connaturato all'esercizio della giurisdizione ⁽³⁾, l'intangibilità delle sentenze in esame è assioma che risponde, nell'ottica dei giudici di legittimità, alla «necessità di fissare definitivamente l'accertamento giudiziale e di cristallizzare su determinati risultati la ricerca della verità compiuta nel processo» ⁽⁴⁾.

Su questo sfondo ed avendo riguardo alla natura di mezzo straordinario di impugnazione propria dello strumento in esame ⁽⁵⁾, la Corte di cassazione ha statuito che la previsione di cui all'art. 625 *bis* c.p.p. ha carattere tassativo, essendo modellata a partire dall'architettura strutturale che contrassegna la disciplina della revisione, a sua volta eccezionale.

Tanto si desumerebbe, a parere dei giudici di legittimità, vuoi dal fatto che l'art. 625 *bis* c.p.p. ammette la proponibilità del ricorso straordinario unicamente «a favore del condannato» (co. 1), vuoi dal fatto che il perimetro soggettivo della prefata norma risulta sagomato su procuratore generale, da un lato e «condannato», dall'altro lato (co. 2).

Escluso che opzioni legislative consimili possano operare in funzione di «limite meramente "spaziale"» – ostando unicamente alla presentazione di ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato – ⁽⁶⁾, si deve ritenere che oggetto di impugnazione possano essere qui solamente le sentenze di condanna ⁽⁷⁾, intese

(1) Cfr., in proposito, Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2007, Rossi, in *Cass. pen.*, 2008, 2963, Id., Sez. V, 16 giugno 2006, Nappi, in *Mass. Uff.*, 235323, nonché Id., Sez. V, 9 novembre 2004, Ascitto, in *Guida dir.*, 2004, n. 49, 91.

(2) Come noto, non figura, nel vigente codice di procedura penale, una disposizione identica a quella di cui all'art. 552 c.p.p. 1930, a mente del quale «tutti i provvedimenti della Corte di cassazione in materia penale, anche se emessi dalle singole sezioni, sono inoppugnabili».

(3) Cass., Sez. un., 27 marzo 2002, De Lorenzo, in *Cass. pen.*, 2002, 2616, con nota di GIALUZ, *Ancora sul concetto di «errore di fatto» come vizio dei provvedimenti della Cassazione*.

(4) «[N]ella consapevolezza che, nelle vicende umane, il vero ed il giusto possono essere rimessi sempre in discussione e che esiste un momento in cui la dinamica processuale deve comunque arrestarsi per cedere il posto all'esigenza di certezza e di stabilità delle decisioni giurisdizionali quali fonti regolatrici di relazioni giuridiche e sociali». Così, testualmente, Cass., Sez. I, 6 ottobre 1998, Bompressi e altri, in *Mass. Uff.* 211459.

(5) Cass., Sez. un., 27 marzo 2002, De Lorenzo, cit.

(6) In questi termini, GIALUZ, *Il ricorso straordinario per cassazione*, Milano, 2005, 174-175, che evidenzia l'irragionevolezza di una disciplina «così ricostruita».

(7) Cass., Sez. un., 27 marzo 2002, De Lorenzo, cit., Id., Sez. un., 27 marzo 2002, Basile, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 989, con nota di GIALUZ, *Omesso esame di una censura da parte della Cassazione e ricor-*

QUESTIONI APERTE

esse alla stregua delle pronunce che «perfeziona[no ...] la fattispecie giuridica complessa che dà luogo al giudicato» ⁽⁸⁾: in quest'ottica, insomma, a venire in emergenza sarebbero esclusivamente i provvedimenti – rivestano essi la forma della sentenza o dell'ordinanza – che, pubblicati in udienza o depositati all'esito della stessa ⁽⁹⁾, provochino la formazione del c.d. giudicato sostanziale.

3. Come noto, l'insofferenza derivante da contesti contrassegnati da palesi distonie tra contenuto della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione e contenuto degli atti processuali ha origini remote ⁽¹⁰⁾.

Se, in ambito civile, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità vuoi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. ⁽¹¹⁾, vuoi dell'art. 391 *bis* c.p.c. ⁽¹²⁾, in ambito penale, la

so straordinario per errore di fatto, in *Cass. pen.*, 2002, 3474, con nota di ROMEO, *Passato e futuro per gli errori di fatto incorsi nel giudizio di cassazione* e in *Guida dir.*, 2002, n. 27, 53, nonché Id., *Sez. un.*, 27 marzo 2002, Chiatellino, in *Cass. pen.*, 2002, 2293 e in *Giur. it.*, 2003, 137.

⁽⁸⁾ GIALUZ, *Il ricorso straordinario*, cit., 176. Su queste basi, se Cass., *Sez. V*, 13 ottobre 2003, Accorinti, in *Riv. pen.*, 2005, 81, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto presentato avverso decisione del giudice di legittimità avente ad oggetto «provvedimenti adottati nella fase di esecuzione della sentenza di condanna già irrevocabilmente pronunciata» (fattispecie concernente ricorso straordinario proposto contro provvedimento reso in materia di affidamento in prova al servizio sociale), Cass., *Sez. I*, 6 febbraio 2004, Rauzzino, in *Riv. pen.*, 2005, 81, ha affermato che il rimedio in esame non può riguardare «decisioni della Corte di cassazione di annullamento con rinvio», trattandosi di pronunce «che non determinano la formazione del giudicato e, quindi, non trasformano la condizione giuridica dell'imputato in quella di condannato, presupposto imprescindibile per l'attivazione dell'impugnazione straordinaria». Secondo Cass., *Sez. VI*, 11 novembre 2003, Lanari, in *Riv. pen.*, 2005, 81, infine, l'art. 625 *bis* c.p.p., quale norma avente carattere tassativo, non può trovare applicazione allorché il ricorso «sia fondato sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto» che contraddistinguevano precedente ricorso straordinario già deciso in senso reiettivo dalla Corte di cassazione.

⁽⁹⁾ Come correttamente osservato da CONTI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione*, in *Processo penale: nuove norme sulla sicurezza dei cittadini*, a cura di P. Gaeta, Padova, 2001, 197, nt. n. 25, per quanto ad essere «pronunciati» siano solamente i provvedimenti resi all'esito dell'udienza pubblica – quelli emanati in fine dell'udienza camerale sono depositati –, «non vi è alcuna ragione di sottrarre alla sfera di applicabilità della disciplina le decisioni emesse a seguito di [rito] camerale». Nello stesso senso opina anche MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2004, 113.

⁽¹⁰⁾ Si v., in proposito, la puntuale ricostruzione giurisprudenziale operata da DINACCI, *Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. 5, *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, Torino, 2009, 880, nt. n. 44.

⁽¹¹⁾ E nella parte in cui non prevedeva la revocazione delle sentenze rese dalla Suprema Corte in relazione a ricorsi presentati ex art. 360 n. 4 c.p.c. ed affette da errore di fatto (C. Cost., 30 gennaio 1986, n. 17, in *Giur. it.*, 1986, I, 1440) e nella parte in cui non contemplava identico rimedio laddove a venire in emergenza fossero «error[i] di fatto nella lettura di atti interni al [...] giudizio» (C. Cost., 31 gennaio 1991, n. 36, in *Giur. it.*, 1992, I, 1010).

⁽¹²⁾ Nella parte in cui prevedeva un termine per proporre istanza di correzione degli errori materiali decorso il quale si sarebbe cristallizzato, senza un ragionevole motivo, un provvedimento giudiziario contenente un errore di tal fatta, «non voluto dal giudice, ma che [avrebbe] pot[uto] essere pregiudizievole».

Corte di cassazione avallava applicazioni estensive dello strumento di cui all'art. 130 c.p.p.: recependo nella prassi gli approdi disegnati dal Giudice delle leggi - a parere del quale il diritto di difesa sarebbe gravemente offeso se l'errore di fatto non fosse emendabile per l'essere stato commesso «dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia» ⁽¹³⁾ -, i giudici di legittimità evocavano l'istituto della correzione dell'errore materiale anche qualora si trattasse di rimuovere errori di fatto ⁽¹⁴⁾.

Le segnalate aperture, non di meno, venivano censurate dalle sezioni unite della Corte di cassazione, le quali ultime, se, da un lato, riaffermavano il principio della definitività delle sentenze di legittimità ⁽¹⁵⁾, dall'altro lato, osservavano come l'ontologica eterogeneità degli istituti sottesi alle menzionate architetture giurisprudenziali - correzione degli errori materiali (art. 130 c.p.p.) e revocazione (art. 391 *bis* c.p.c.) - non consentisse ampliamenti del perimetro applicativo dell'art. 130 c.p.p. basati su di una sorta di equiparazione mutuata dal codice di rito civile: come chiarito dalla stessa Corte Costituzionale ⁽¹⁶⁾, infatti, mentre la correzione consiste in un'emenda che non incide sulla volontà del giudice, la revocazione può condurre a modificare la decisione da questi assunta ⁽¹⁷⁾.

Nonostante l'arresto giurisprudenziale in parola, tuttavia, i principi di diritto fissati in sede costituzionale con riguardo al processo civile venivano recepiti dalla Consulta pure in ambito penale.

Dopo avere premesso che il proposto quesito mirava, di fatto, a provocare «l'introduzione per via additiva di un meccanismo di "autopurgazione" della erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso» analogo a quello previsto dagli artt. 391 *bis* e 395 c.p.c. ⁽¹⁸⁾, il Giudice delle leggi osservava come l'errore di tipo percettivo commesso dalla Corte di cassazione, dal quale fosse derivata l'illegittima declaratoria di inammissibilità del ricorso e, conseguentemente, l'irrevocabilità della pronuncia impugnata, «rappresent[asse] even-

vole per i diritti soggettivi delle parti». Così C. Cost., 18 aprile 1996, n. 119, in *Giur. cost.*, 1996, 1016.

⁽¹³⁾ C. Cost., 30 gennaio 1986, n. 17, cit.

⁽¹⁴⁾ Sul punto, v., ancora una volta, DINACCI, *Ricorso straordinario*, cit., 880-881 e nt. n. 45.

⁽¹⁵⁾ Cui faceva da *pendant* la necessità che, in ossequio ad esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, ad un certo momento il processo si concludesse irretrattabilmente.

⁽¹⁶⁾ C. Cost., 18 aprile 1996, n. 119, in *Giur. it.*, 1996, I, 507.

⁽¹⁷⁾ Cass., Sez. un., 9 ottobre 1996, Armati, in *Cass. pen.*, 1997, 682.

⁽¹⁸⁾ Con ordinanza datata 5 maggio 1999, la Suprema Corte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 629 e 630 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedevano, non disciplinandola, la revisione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto, materiale e meramente percettivo, nella lettura di atti interni al giudizio.

QUESTIONI APERTE

tualità tutt'altro che priva di conseguenze per il rispetto dei principi costituzionali coinvolti»: se corrisponde a verità, infatti, che l'art. 111 Cost., configurando come rimedio costituzionalmente imposto il ricorso per cassazione, tratteggia il «diritto a fruire del controllo di legittimità» e, dunque, il «diritto al processo in cassazione», appariva evidente «che una simile evenienza [...] si po[nesse] in automatico e palese contrasto non soltanto con l'art. 3, ma anche con l'art. 24 Cost.».

Di qui l'opportunità di enucleare, in via esegetica, un rimedio proteso ad emendare l'errore di tipo percettivo commesso in sede di legittimità e dal quale fosse derivata l'indebita compromissione del «diritto al processo in cassazione» ⁽¹⁹⁾.

Incombente, questo, che, se, da un lato, il Giudice delle leggi non poteva che affidare alla Suprema Corte, quale organo istituzionalmente deputato a svolgere funzione di interpretazione adeguatrice del sistema ⁽²⁰⁾ –, mancando le condizioni per quella «creazione “a rime obbligate” che costituisce limite invalicabile per l'adozione delle sentenze additive» ⁽²¹⁾, infatti, la Consulta non avrebbe potuto adeguarsi al proprio pronunciamento –, dall'altro lato, sembrava cozzare con l'impostazione prescelta dalle sezioni unite della Corte di cassazione, che già avevano escluso la possibilità di addivenire, su queste basi, ad ampliamenti del perimetro applicativo dell'art. 130 c.p.p. ⁽²²⁾.

Al potenziale *empasse*, tuttavia, poneva rimedio il legislatore del 2001, il quale ultimo introduceva nel sistema l'art. 625 *bis* c.p.p. ⁽²³⁾.

4. Se quanto precede è corretto, non pare allora azzardato ipotizzare che, alla base della menzionata novella legislativa del 2001, insistesse proprio la necessità di colmare “positivamente” la grave lacuna evidenziata dalla Corte Costi-

⁽¹⁹⁾ C. Cost., 28 luglio 2000, n. 395, in *Cass. pen.*, 2001, 395. Espresso invito al legislatore a provvedere in merito «in sede di riforma dei mezzi di impugnazione straordinaria delle sentenze», d'altro canto, era già stato formulato da C. Cost., 12 luglio 1972, n. 136, in *Giur. cost.*, 1972, 1379, con nota di CHIAVARIO, *Inoppugnabilità delle sentenze di cassazione ed art. 24 Cost.*

⁽²⁰⁾ A parere di MAZZA, *Il ricorso straordinario per errore di fatto: un quarto grado di giudizio occasionale?*, in *Cass. pen.*, 2003, 3214, appare «curios[o]» che la Corte Costituzionale non abbia inteso sollecitare l'intervento legislativo.

⁽²¹⁾ La locuzione, ascrivibile a CRISAFULLI, *La Corte costituzionale ha vent'anni*, in *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent'anni di attività*, a cura di N. Occhiocupo, Bologna, 1978, 84, è elegantemente riproposta da GIALUZ, *Il ricorso straordinario*, cit., 75.

⁽²²⁾ «Il singolare scambio di battute [...] è uno *chassé-croisé*, come nelle opere buffe amate da Stendhal: le due Corti vanno in cerca una dell'altra senza incontrarsi». Così, elegantemente, MAZZA, *Il ricorso straordinario*, cit., 3215.

⁽²³⁾ Cfr. art. 6 co. 6 l. 26 marzo 2001, n. 128.

tuzionale ⁽²⁴⁾).

Conclusione, questa, che, seppur implicitamente, parrebbe essere avallata anche da quella giurisprudenza di legittimità che, in tempi recenti, ha evidenziato come sia doveroso procedere alla rimozione del giudicato formatosi nel giudizio di cassazione ogni qual volta a venire in emergenza sia un *vulnus* al diritto di difesa che si sia tradotto in una «iniquità» della sentenza imputabile «al “governo” del processo» da parte del giudice: nel bilanciamento tra «funzione costituzionale del giudicato» e «diritto ad un processo “equo”», infatti, a prevalere deve essere quest’ultimo, come comprovato dalla stessa introduzione nell’ordito codicistico dell’art. 625 *bis* c.p.p. ⁽²⁵⁾.

Tra la tesi sostenuta da chi ritiene che la Carta fondamentale, tutelando il giudicato come valore unitario, ammetta che la sentenza irrevocabile ponga «una norma giudiziale individuale [...] imperativa» ⁽²⁶⁾ che vale «indipendentemente dal fatto che siano state rispettate le regole del decidere» ⁽²⁷⁾ e quella avallata da chi afferma che «l’impostazione personalistica recepita in Costituzione» e, con essa, il «diritto ad una decisione giusta» costituiscano «[il] “nocciolo duro” di valori sottratti ad ogni forma di sindacato e deroga» che prevale sulla necessità di conferire certezza alle situazioni giuridiche controverse ⁽²⁸⁾, insomma, a cogliere nel segno sembrerebbe essere quest’ultima.

Come osservato da autorevole dottrina, infatti, la regola del giudicato ⁽²⁹⁾ – che risalente insegnamento affermava equivalere ad «una forza [...] volta ad] «introdu[rr]e nel mondo del diritto qualcosa di [...] fermo, di irrevocabile, di definitivo» ⁽³⁰⁾ – è, in realtà, regola “di garanzia”, propria della procedura penale di matrice accusatoria ⁽³¹⁾ ed esclusivamente finalizzata ad evitare l’instaurazione in danno del medesimo soggetto di altro processo avente ad

⁽²⁴⁾ Cass., Sez. I, 13 novembre 2001, Salerno, in *Cass. pen.*, 2002, 2316, con nota di GIALUZ, *Appunti sul concetto di «errore di fatto» nel nuovo ricorso straordinario per cassazione*. In senso adesivo, in dottrina, CORDERO, *Procedura penale*, 8° ed., Milano, 2006, 1185 e MAZZA, *Il ricorso straordinario*, cit., 3213, nt. n. 1. Di contrario avviso sembrerebbe essere DINACCI, *Ricorso straordinario*, cit., 884.

⁽²⁵⁾ Cass., Sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, in *Guida dir.*, 2009, n. 11, 60.

⁽²⁶⁾ GIALUZ, *Il ricorso straordinario*, cit., 45.

⁽²⁷⁾ CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, Bari, 1985, 760.

⁽²⁸⁾ In questi termini, recentemente, DINACCI, *Ricorso straordinario*, cit., 871. Sul punto, più diffusamente, AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, 1967, 304 e ss.

⁽²⁹⁾ Le cui origini sacrali sono evocate da CORDERO, *Procedura*, cit., 131.

⁽³⁰⁾ CESARINI SFORZA, *Il problema dell’autorità*, in *Bollettino dell’Istituto di fil. del dir.*, 1940, 13.

⁽³¹⁾ «Nel metodo inquisitorio classico ogni conclusione è perfettibile, *ad infinitum*; e dove manchino premesse adeguate alla condanna, vengono fuori conclusioni provvisorie; l’*absolutus ab observatione iudicii*” rimane perseguibile». CORDERO, *Procedura*, cit., 1217. Sul punto, cfr. anche ID., *Riti e sapienza*, cit., 760.

QUESTIONI APERTE

oggetto identica controversia ⁽³²⁾.

In quest'ottica, se pure «[è] nella natura delle cose [...] che [...] - esperiti tutti i rimedi predisposti a rimuovere le cause di ingiustizia - il processo sbocchi nella decisione [definitiva]» ⁽³³⁾, non sembra revocabile in dubbio, da un lato, che la regola del giudicato non abbia fondamento scientifico alcuno ⁽³⁴⁾, dall'altro lato, che la stabilità della decisione processuale si giustifichi fin tanto che non configga con «superior[i] ration[i] di opportunità o necessità sociale» ⁽³⁵⁾.

E per quanto, sotto il profilo politico, il giudicato tenda a garantire la certezza del diritto ⁽³⁶⁾, non può non evidenziarsi come, (proprio) in quest'ottica, la prefata certezza, garanzia di libertà, debba necessariamente prevalere «sull'esigenza della pace sociale» ⁽³⁷⁾: nel processo penale, infatti, a venire in emergenza non è «un bene della vita» destinato «a far parte del commercio giuridico», ma «il valore di un uomo», «vero protagonista del dramma penale» ⁽³⁸⁾.

Stabilito che il giudicato è garanzia individualistica posta a tutela del singolo ⁽³⁹⁾ - la verificabilità del quale si appalesa imperativa ogni qual volta «ve ne sia comprovata necessità *in bonam partem*» ⁽⁴⁰⁾ -, si deve allora ammettere che non esiste un interesse costituzionalmente rilevante alla stabilità dei giudicati

⁽³²⁾ «La locuzione “cosa giudicata” deriva dalla espressione latina “*res iudicata*” dove la parola *res* sta ad indicare, tradotta in termini giuridici moderni, il rapporto dedotto in giudizio [...]. In tale formula sintetica si compendia la regola secondo la quale lo svolgimento del processo e la sentenza che lo definiva impediva che un altro processo potesse essere instaurato intorno alla medesima lite». Così, testualmente, DE LUCA, VOCE *Giudicato II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur.*, XV, Roma, 1989, 1. Sul punto, cfr. anche CORDERO, *Procedura*, cit., 1217. Alle medesime conclusioni perviene C. Cost., sent. 22 marzo 1971, n. 55, in *Giur. cost.*, 1971, 573: «l'intento pratico del giudicato è di evitare che due comandi diversi e praticamente incompatibili abbiano la stessa sfera di validità e si verifichi una molteplicità di decisioni nei riguardi della stessa persona e per lo stesso oggetto, o si dia luogo ad un *bis in idem*».

⁽³³⁾ «[C]ome le onde agitate di un fiume anelano a sfociare nella riposante quiete dell'estuario». LEONE, *Il mito del giudicato*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1956, 179.

⁽³⁴⁾ Posto che, «allo stato attuale della scienza, nessuna verità è immutabile». Così, perentoriamente, ma in termini condivisibili, VANNI, *Revisione del giudicato penale*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 161. Sul punto, cfr. anche DALLA, *Le nuove norme sulla revisione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, 799.

⁽³⁵⁾ PETROCELLI, *I vizi della volontà nel processo penale*, in *Saggi di diritto penale*, Padova, 1952, 568.

⁽³⁶⁾ LOPEZ DE ONATE, *La certezza del diritto*, Roma, 1950, 51. *Contra*, CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Padova, 1933, II, n. 82, 86, a parere del quale il fondamento politico del giudicato non esiste, trattandosi di problema di mera convenienza politica.

⁽³⁷⁾ LEVI, *La certezza del diritto in rapporto con il concetto di azione*, in *Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti*, I, Padova, 1950, 86.

⁽³⁸⁾ DE LUCA, *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale*, Milano, 1963, 113.

⁽³⁹⁾ DINACCI, *Ricorso straordinario*, cit., 865.

⁽⁴⁰⁾ DEAN, *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, Torino, 2004, 45.

(⁴¹) e che, anche laddove esistesse, detto interesse si porrebbe comunque in posizione servente rispetto al complesso di diritti e garanzie che l'art. 111 Cost. accorda all'imputato (⁴²).

5. Le conclusioni che precedono – protese, in ultima analisi, ad affermare la prevalenza del «diritto ad una decisione giusta» sulla necessità che le pronunce processuali si appalesino stabili – non sembrano essere scalfite neppure laddove si focalizzi l'attenzione sullo statuto della ragionevole durata del processo (⁴³). Anche volendosi ipotizzare, in altre parole, che sussista connessione tra detto canone e l'opportunità di addivenire ad una pronuncia che risolva definitivamente la regiudicanda, si sarebbe, non di meno, sospinti ad osservare come l'art. 111 co. 2 Cost. – pur «incid[endo] sul valore tempo, prescrivendone un attributo di qualità destinato a realizzarsi attraverso moduli improntati a criteri di massima economia» (⁴⁴) – riveli la sua natura di diritto fondamentale dell'imputato (⁴⁵).

Come correttamente annotato, infatti, è l'imputato – in quanto parte debole – ad essere privilegiato sul piano della ragionevole durata, disponendo del tempo e di ogni altra condizione necessaria per predisporre le proprie difese (arg. ex art. 111 co. 3 Cost.) (⁴⁶).

L'essenza “squisitamente” soggettiva dello *speedy trial*, d'altro canto, se, per un verso, si ricava direttamente anche dall'interpretazione autentica che dell'art. 111 co. 2 Cost. propone la l. 24 marzo 2001, n. 89 – nella parte in cui prevede l'equa riparazione del pregiudizio conseguente all'irragionevole durata del processo (art. 2) –, per l'altro verso, è stata espressamente afferma-

(⁴¹) L'espressione è di D'ORAZI, *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Padova, 2003, 209. In questi stessi termini opina anche VANNI, *Revisione*, cit., 161, evidenziando come tanto l'esperienza giuridica quanto il senso comune «riconosc[a]no la fallibilità di ogni accertamento umano». Sconfessa l'assunto che precede GIALUZ, *Il ricorso straordinario*, cit., 44, che sottolinea come l'impostazione personalistica recepita in Costituzione non possa giustificare ex se «una configurazione del giudicato in chiave unilaterale», dovendo la Repubblica garantire e i diritti dell'imputato e quelli della persona offesa dal reato. Riconosce, seppur implicitamente, la funzione costituzionale del giudicato anche Cass., Sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, cit.

(⁴²) DINACCI, *Ricorso straordinario*, cit., 871.

(⁴³) Concorde, sul punto, DINACCI, *Ricorso straordinario*, cit., 871.

(⁴⁴) GARUTI, *Termini processuali penali*, in *Dig. pen.*, Aggiornamento ***, Torino, 2005, 1575.

(⁴⁵) AMODIO, *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Processo penale, diritto europeo e common law*, Milano, 2003, 154, nonché ID., *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze difensive*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 797.

(⁴⁶) AMODIO, *Ragionevole durata del processo*, cit., 154.

QUESTIONI APERTE

ta pure dalle sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno evidenziato come la garanzia in parola si sostanzi in «un diritto inviolabile dell'uomo» accordato dall'art. 6 C.e.d.u. ⁽⁴⁷⁾, con la conseguenza che, laddove la celerità processuale venisse intesa quale «fonte di un potere statuale di limitazione del diritto di difesa», tanto l'art. 2 della l. n. 89 del 2001 quanto la prefata norma di fonte pattizia si appaleserebbero incostituzionali ⁽⁴⁸⁾.

6. Se quanto fin qui premesso coglie nel segno, la proponibilità del ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 *bis* c.p.p. avverso la decisione della Corte di cassazione in materia di revisione pare allora discendere non solo da argomenti di carattere letterale e sistematico ⁽⁴⁹⁾, ma anche dalla stessa natura del rimedio di cui agli artt. 629 e ss. c.p.p., deputato a rimuovere il giudicato formatosi in esito al processo.

Se si concorda, insomma, sul fatto che il giudicato sia garanzia individualistica posta a tutela del singolo ⁽⁵⁰⁾ e che, in quest'ottica, esso debba essere rimosso ogni qual volta si controverta di una violazione al diritto di difesa che abbia provocato l'«iniquità» della sentenza ⁽⁵¹⁾, davvero non si comprendono le ragioni alla stregua delle quali il ricorso straordinario si appalesi proponibile allorquando si tratti di rimuovere il giudicato formatosi «a monte» – in conseguenza della sentenza che rende definitiva la condanna –, ma non anche qualora, avanzando richiesta di revisione, si intenda rimuovere identico giudicato, seppur «a valle».

Se, per un verso, è dato osservare come, tanto nel primo quanto nel secondo caso, a venire in emergenza sia la figura del «condannato» in senso tecnico, per l'altro verso, non sembra revocabile in dubbio che, nell'ambito di un sistema processuale costituzionalmente orientato ⁽⁵²⁾, il «diritto ad una decisione

⁽⁴⁷⁾ In questi termini, Cass., Sez. un., 26 gennaio 2004, Blasini, in *Giur. it.*, 2004, 947.

⁽⁴⁸⁾ La *ratio* dell'art. 6 in esame, del resto, è quella di «evitare che una persona sotto accusa resti troppo a lungo nell'incertezza della sua sorte». Così AIMONETTO, *La «durata ragionevole» del processo penale*, Torino, 1997, 41.

⁽⁴⁹⁾ Quali quelli svolti, nel caso di specie, dal ricorrente, che ha osservato, per un verso, come la previsione del rimedio in parola in favore del solo «condannato» implichi esclusivamente l'estromissione, dal novero dei soggetti legittimati alla presentazione del gravame, vuoi del prosciolto, vuoi, più in generale, dell'imputato; per l'altro verso, come la richiesta di revisione, ove giudicata ammissibile, schiuda la via ad un nuovo giudizio di cognizione ex art. 636 c.p.p., in seno al quale il condannato riassume la qualità di imputato; per l'altro verso ancora, come le sentenze rese dalla Corte di cassazione non assurgano mai al rango di sentenze di condanna, sostanzandosi esse in sentenze di inammissibilità ovvero di rigetto del proposto ricorso.

⁽⁵⁰⁾ DINACCI, *Ricorso straordinario*, cit., 865.

⁽⁵¹⁾ Cass., Sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, cit.

⁽⁵²⁾ V. *supra*, 6 e nt. n. 28.

giusta» non possa trovare tutela unicamente laddove la sentenza della Corte di cassazione “aggredata” sia quella che perfeziona il giudicato.

Così opinando, a ben guardare, se pure si accorda protezione avverso la sentenza di legittimità – “iniqua” – costitutiva della qualità di «condannato», nessuna tutela verrebbe ad essere prevista avverso la sentenza di legittimità – parimenti “iniqua” – che detta qualità non consenta di rimuovere attraverso l’esperimento della procedura di revisione.

Di qui l’opportunità di un’interpretazione delle locuzioni «a favore del condannato» e «condannato», figuranti in seno all’art. 625 *bis* commi 1 e 2 c.p.p., che, in quanto ancorata all’istituto del giudicato, schiuda la via alla proponibilità del ricorso straordinario ogni qual volta, venendo in emergenza una sentenza di legittimità che si appalesi “iniqua”, si tratti di rimuovere – “a monte” o “a valle”, per quel che qui importa, non rileva – il giudicato che violi il «diritto ad una decisione giusta».

Se corrisponde a verità, insomma, che «Costituzioni, leggi e... tempi» hanno “minato” «quel feticcio di infallibilità» che, in epoca autoritaria, connotava gli atti giudiziali ⁽⁵³⁾, si deve allora ammettere che il carattere straordinario del rimedio processuale in esame possa, al limite, giustificare restrizioni aventi ad oggetto materie, quali quella cautelare ⁽⁵⁴⁾ e quella esecutiva, che non presentano immediate connessioni con l’istituto del giudicato – non mirando qui l’interessato a “scardinare” direttamente il medesimo – ⁽⁵⁵⁾, non mai avvallare l’impossibilità di verificare l’“equità” della decisione adottata dalla Corte di cassazione a norma dell’art. 634 co. 2 c.p.p.

Come è stato autorevolmente osservato, infatti, «l’aspirazione alla verifica sul se ogni singolo atto decisorio del processo penale sia stato compiuto secondo i canoni del giusto processo non [dovrebbe] incontrare ostacoli» di sorta ⁽⁵⁶⁾.

7. Venendo ora a trattare, seppur succintamente, della questione inerente na-

⁽⁵³⁾ Con la conseguenza che «qualsiasi errore giudiziario dovrebbe essere eliminato prontamente, senza preclusioni di sorta». Così, GAITO, *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da A. Gaito, *, Torino, 1998, 6.

⁽⁵⁴⁾ In relazione alla quale v., però, Cass., Sez. fer., 7 settembre 2001, Schiavone, in *Giur. it.*, 2002, 2371.

⁽⁵⁵⁾ Benché i limiti strutturali del presente contributo non consentano approfondimenti, preme, non di meno, evidenziare come l’affermazione che precede appaia passibile di migliore messa a fuoco. Come è stato recentemente osservato da DINACCI, *Ricorso straordinario*, cit., 905, infatti, le procedure incidentali di cui agli artt. 667 e ss. c.p.p., operando sul titolo esecutivo, «realizzan[o] quel “legame funzionale” tra la decisione e gli effetti di limitazione personale asseritamente richiesti dall’art. 625 *bis* c.p.p.».

⁽⁵⁶⁾ Così, testualmente, GAITO, *Impugnazioni e altri controlli*, cit., 20.

QUESTIONI APERTE

tura e portata dell'errore di fatto, preme evidenziare come, nel tessuto codicistico processuale-penale, non figuri alcuna statuizione consimile a quella di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., a mente della quale, come noto, «[v]i è [...] errore [di fatto] quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare» ⁽⁵⁷⁾.

«[E]spressione polisensa» ⁽⁵⁸⁾, la locuzione in parola parametrizza errori che, a differenza di quelli materiali, non attengono alla manifestazione grafica del provvedimento, ma influiscono direttamente sul processo formativo della volontà del giudice, la quale, sospinta in una determinata direzione anziché in un'altra, dà vita ad una decisione dissimile da quella che sarebbe scaturita laddove detto errore non si fosse verificato ⁽⁵⁹⁾.

Di qui il carattere della necessaria «decisività» ⁽⁶⁰⁾ proprio di un errore di fatto che, sul piano logico, si sostanzia – come precisato dalle sezioni unite della Corte di cassazione già all'indomani della novella legislativa – «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la [Suprema] Corte [...] sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso» ⁽⁶¹⁾.

Come accorta dottrina ha posto in luce, insomma, la dicotomia che viene qui in emergenza non ha riguardo alla contrapposizione esistente tra «errore di fatto» ed «errore di diritto» – ciò che condurrebbe ad enucleare un concetto di «errore di fatto» sovrapponibile a quello di «errore nel giudizio di fatto» –, bensì alle distanze intercorrenti tra i concetti di «errore percettivo» quale «er-

⁽⁵⁷⁾ Si vedano, in proposito, le considerazioni svolte da GIALUZ, *Il ricorso straordinario*, cit., 215-216 e nt. n. 1.

⁽⁵⁸⁾ «[V]arie sono, infatti, le figure di vizio potenzialmente ascrivibili alla locuzione “errore di fatto”». GIALUZ, *Il ricorso straordinario*, cit., 216.

⁽⁵⁹⁾ In questi termini, tra le prime, Cass., Sez. I, 13 novembre 2001, Salerno, cit.

⁽⁶⁰⁾ Frutto di «applicazione specifica del principio di causalità giuridica che connota gli atti del procedimento». DINACCI, *Ricorso straordinario*, cit., 909.

⁽⁶¹⁾ Cass., Sez. un., 27 marzo 2002, De Lorenzo, cit., nonché *Id.*, Sez. un., 27 marzo 2002, Basile, cit. Nello stesso senso, in dottrina, GIALUZ, *Il ricorso straordinario*, cit., 216, che evidenzia come, allorché ci si riferisca all'«errore di fatto», il lemma «errore» assuma il significato non già di «sbaglio», bensì di «falsa cognizione». Se quanto precede è corretto, ne discende dunque che dal concetto di «errore di fatto» debbano essere espunti tanto l'errore, non meramente percettivo ma di giudizio, attinente alla valutazione degli atti del processo (Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2004, Loggia ed altri, in *Mass. Uff.*, 228336), quanto l'*error iuris*, derivante vuoi dalla supposta esistenza/inesistenza di norme giuridiche, vuoi dall'ignoranza avente ad oggetto precedenti giurisprudenziali, ancorché consolidati (Cass., Sez. III, 26 gennaio 2005, Mangone, in *Guida dir.*, 2005, n. 12, 92). Sul punto, cfr. anche LEO, *Le sezioni unite precisano i confini tra errore di fatto e materiale*, in *Guida dir.*, 2002, n. 26, 61 e ss.

rore revocatorio» ed «errore di giudizio» ⁽⁶²⁾: in quest'ottica, l'errore di fatto ex art. 625 *bis* c.p.p. sembrerebbe coincidere (proprio) con l'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., che, «con formula sedimentata nel tempo, mira [appunto] a tracciare una linea di demarcazione tra l'»errore di fatto propriamente detto» e l'»errore di criterio ossia di apprezzamento del fatto medesimo»» ⁽⁶³⁾.

La ricostruzione che precede, se, per un verso, si appalesa convincente sotto il profilo vuoi letterale, vuoi sistematico ⁽⁶⁴⁾, per l'altro verso, risulta essere stata osteggiata da chi, in chiave garantista, ha evidenziato come il rapporto di implicazione che lega «errore di fatto» ed «errore di diritto» non autorizzi distinzione alcuna, essendo il primo causativo del secondo.

Su questo sfondo, si è affermato che la vera novità della previsione di cui all'art. 625 *bis* c.p.p. consisterebbe nell'aver attribuito rilevanza ad un errore della decisione che, se, da un lato, non è contemplato neppure tra i casi di revisione, dall'altro lato, si presta ad essere «svelato» attraverso una semplice rivisitazione della sentenza, operata a partire dagli stessi elementi in base ai quali il giudicante ha adottato la propria risoluzione.

Così impostata la questione, insomma, se ne dedurrebbe che l'errore in parola sarebbe incarnato dalla «falsa conoscenza della realtà naturalistica o normativa» ⁽⁶⁵⁾ derivante dalla distonia intercorrente tra «realtà» e «sua rappresentazione soggettiva». La qual cosa, già sul piano concettuale, «si contrappo[rrebbe] al valore di effettiva giustizia della decisione» ⁽⁶⁶⁾, inteso esso come «obbligo di fedeltà al processo» ⁽⁶⁷⁾.

Benché i limiti strutturali del presente contributo non consentano di approfondire adeguatamente il tema – il cui studio deve necessariamente essere affrontato in altra sede –, non può, qui giunti, non evidenziarsi come aperture giurisprudenziali protese ad ampliare, in via esegetica, il perimetro sistematico del concetto di «errore di fatto» si appalesino, senza dubbio alcuno, auspicabili.

⁽⁶²⁾ GIALUZ, *Il ricorso straordinario*, cit., 217 e ss.

⁽⁶³⁾ GIALUZ, *Il ricorso straordinario*, cit., 227-228. Nella stessa prospettiva si pongono DIDI, *Presupposti e limiti del ricorso straordinario per cassazione*, in *Giust. pen.*, 2002, II, 460, nonché BARGI, *Controllo di legittimità ed errore di fatto nel giudizio di cassazione*, Padova, 2004, 178.

⁽⁶⁴⁾ Di contrario avviso, INZERILLO, *Un approccio riduttivo al problema dell'errore di fatto in Cassazione*, in *Giur. it.*, 2002, 2354, nonché ID., *Riflessioni «a prima lettura» sul ricorso straordinario per errore di fatto*, in *Ind. pen.*, 2002, 52 e ss.

⁽⁶⁵⁾ BARGI, *Ricorso straordinario per cassazione*, in *Dig. pen.*, Aggiornamento II, Torino, 2004, 735.

⁽⁶⁶⁾ DINACCI, *Ricorso straordinario*, cit., 888 e ss.

⁽⁶⁷⁾ BARGI, *Ricorso straordinario*, cit., 736.

QUESTIONI APERTE

Auspicabili – si diceva – posto che, se davvero si vogliono valorizzare le «procedure *lato sensu* di controllo» che l'ordinamento appresta in vista dell'ottenimento di «una giustizia più credibile» ⁽⁶⁸⁾, con ciò garantendo effettivamente quel «diritto al processo in cassazione» enucleato dalla Corte Costituzionale ⁽⁶⁹⁾, nessun limite “rituale” di sorta può ostare alla “cancellazione” dell'errore giudiziario «da chiunque ed in qualunque tempo denunziato e/o riconosciuto» ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁶⁸⁾ GAITO, *Impugnazioni e altri controlli*, cit., 2.

⁽⁶⁹⁾ C. Cost., 28 luglio 2000, n. 395, cit.

⁽⁷⁰⁾ Cfr., ancora una volta, GAITO, *Impugnazioni e altri controlli*, cit., 6.